

40850/16

50



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/05/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ARTURO CORTESE
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
- Dott. PALMA TALERICO

- Presidente - N. 646/2016
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35357/2015
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARANGIO MAZZA GIOVANNI N. IL 01/09/1954

avverso la sentenza n. 1037/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe Cotroneo*
che ha concluso per *il rifiuto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Raffaella Scandura* che ha
interposto il ricorso e in difesa l'ac-
costante *Cristian L.*

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 febbraio 2014, la Quinta Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza emessa il 3 maggio 2013 dalla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Giovanni Arangio Mazza avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 26 novembre 2009, emessa nei confronti del suddetto e del padre Giombattista ritenuti colpevoli, quali mandanti, (in concorso con gli esecutori materiali, Giuseppe e Antonino Alesci e Luigi Favitta) dell'omicidio di Giovanni Incardona, cognato del primo e genero del secondo per averne sposato la figlia, rinviando per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Reggio Calabria.

2. Con sentenza emessa l'11 marzo 2015, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di revisione.

2.1. La sentenza dava atto che:

I- Giovanni Arangio Mazza, all'esito del giudizio di rinvio celebrato dalla stessa Corte di assise di appello di Catania l'8 aprile 2011, a seguito di parziale annullamento della prima decisione da parte della Prima Sezione di questa Corte, era stato condannato ad anni 15 di reclusione;

II- il fatto risaliva al 21 settembre 1992, quando Giovanni Incardona era stato ucciso in strada con due colpi di fucile;

III- elementi documentali evidenziavano forti disaccordi tra vittima e familiari della moglie: Incardona picchiava la moglie e il figlio; in un appunto sequestrato nell'abitazione di Giombattista si faceva riferimento a lesioni inferte al figlio; sul cadavere di Incardona erano stati trovati appunti inerenti crediti verso il suocero, pressioni dei familiari per indurre la moglie della vittima a separarsi, nonché un atto di citazione per oli acquistati da Giovanni Arangio Mazza utilizzando il nome di Incardona;

IV- le indagini non portavano a significativi risultati investigativi e soltanto nel 2004 -grazie alla chiamata in correità di Antonino Alesci e successivamente di Giuseppe Alesci, collaboratori di giustizia, che dichiaravano di avere ricevuto da Giombattista e Giovanni Arangio Mazza l'incarico di uccidere l'Incardona- era stato possibile acquisire elementi concreti per la ricostruzione dell'episodio; anche Favitta, indicato come concorrente nel reato, aveva confermato la partecipazione al delitto;

V- Giuseppe Alesci, in particolare, riferiva che Favitta aveva procurato il fucile a canne mozze; il figlio minorente Antonino aveva fatto da palo; Giuseppe e Favitta si erano appostati vicino al luogo dell'agguato; l'auto utilizzata, che avevano in precedenza rubato, era stata bruciata da Favitta;

VI- Giuseppe Alesci aveva dichiarato di aver acquistato un'auto usata da Giovanni Arangio Mazza e di aver avuto difficoltà ad onorare le cambiali corrisposte; Giovanni gli aveva chiesto se fosse stato in grado di sparare alle gambe di qualcuno per un compenso in denaro e, avuta risposta positiva, qualche tempo dopo gli aveva dato l'incarico di incendiare un'autovettura Renault 5, cosa che egli aveva fatto con l'aiuto di Favitta;

VI- successivamente Giuseppe Alesci aveva avuto contatti non solo con Giovanni Arangio Mazza, ma anche con Giombattista, che in accordo gli avevano conferito espressamente l'omicidio di Incardona, con il quale avevano avuto contrasti e che era solito picchiare la moglie ed il figlio, per il compenso di 10 milioni di lire (percependo nel frattempo in più riprese 4 milioni);

VII- Giovanni e Giombattista lo avevano più volte sollecitato a portare a termine il compito affidatogli, il primo prospettandogli anche la possibilità in caso contrario di affidare l'incarico a due persone di Milano;

VIII- Antonino Alesci e Giuseppe Favitta avevano negato di aver saputo che partecipavano ad un omicidio; Favitta aveva negato di aver procurato l'arma;

IX- i giudici di merito avevano ritenuto l'attendibilità dei dichiaranti ed erano pervenuti al giudizio di responsabilità.

2.2. Sui motivi della revisione, la Corte di appello segnalava che i nuovi elementi di prova allegati dalla difesa consistevano:

-in un "memoriale" depositato il 6 febbraio 2012 da Giombattista Arangio Mazza presso un Commissariato di P.S., con il quale si dichiarava responsabile del delitto, ricostruendo i rapporti avuti con Alesci Giuseppe ed escludendo qualsiasi coinvolgimento del figlio;

-nelle dichiarazioni rese da un fratello del ricorrente, Salvatore, e dalla figlia della vittima, Valentina, di aver appreso da Giombattista Arangio Mazza di essere l'unico mandante dell'omicidio;

-nelle dichiarazioni rese da altri figli di Incardona, sul presunto possesso da parte del padre della Renault 5 ovvero sulla dislocazione dell'autosalone e sui dialoghi percepiti in famiglia, e dalla vedova anche sui rapporti del marito con i fratelli; nonché di altri familiari sui rapporti deteriorati tra Giovanni e Giombattista Arangio Mazza;

-in una consulenza psico-diagnostica sulla persona di Giovanni Arangio Mazza e sulla dinamica delle sue relazioni affettive con il padre.

2.3. La corte di appello riteneva che, sostanzialmente, le prove nuove addotte si risolvevano nella tardiva confessione di Giombattista, atteso che il fratello Salvatore e la nipote Valentina avevano riferito circostanze apprese dallo stesso. Le dichiarazioni di costui, che aveva fino ad allora negato la sua responsabilità -a dire del medesimo su consiglio dei precedenti legali e per i

negativi riflessi che la confessione avrebbe avuto nei rapporti con la figlia e i nipoti-, non erano in grado di confutare il racconto dei collaboratori. La tesi che le accuse di Giuseppe Alesci e del figlio Antonino erano conseguenti al suo rifiuto di corrispondere ulteriore denaro, confliggeva con le allegazioni già disattese dai giudici di merito, che avevano ricostruito l'evento e adeguatamente motivato sulla spontaneità ed attendibilità dei collaboratori, ed era il frutto di una rimeditazione postuma della vicenda al fine di conseguire l'assoluzione del figlio.

2.4. Affermata l'inutilità per i collaboratori di inquinare il racconto con particolari inventati sul ruolo di Giovanni Arangio Mazza, la corte reggina indica i riscontri alle dichiarazioni accusatorie: i contrasti tra vittima e imputati (dettagliati a pagina 19-20); il mirato allontanamento dalla città di Giovanni al momento del delitto; le somme di denaro consegnate ad Antonino Alesci anche da parte di Giovanni. Escludeva il mendacio, indicato dalla difesa, di quanto dichiarato da Giuseppe Alesci in merito all'incendio della Renault 5, trattandosi di autovettura di cui Incardona non aveva mai avuto il possesso, rimarcando come questo elemento fosse stato già dibattuto nel processo di merito e che, comunque, la riconducibilità dell'auto a Incardona era frutto di una mera supposizione del collaborante. La corte escludeva discrasie nel racconto di Antonino Alesci e rimarcava come costui avesse riconosciuto Giovanni Arangio Mazza nell'aula di udienza, mentre era confuso tra il pubblico, ed avesse affermato che i due Arangio Mazza si erano rifiutati di corrispondere ulteriore denaro incaricando di dire al padre che loro il proprio dovere lo avevano fatto. Infine, la corte negava rilievo alla consulenza prodotta che riteneva incerta nelle sue basi scientifiche e il cui contenuto era contraddetto dal proposito comune, di padre e figlio, di uccidere Giovanni Incardona. Reputava del tutto irrilevanti le circostanze di fatto, delle quali alcuni dei dichiaranti si sarebbero detti a conoscenza (circa il possesso o meno di una determinata autovettura da parte dell'Incardona, o sulle caratteristiche dei luoghi ove si assumevano essere avvenuti gli incontri fra i mandanti e gli esecutori dell'omicidio), perché già analizzate nel corso del processo, valutando poi la richiamata consulenza tecnica come "totalmente estranea al novero delle autentiche fonti di prova". Quanto alla sopravvenuta confessione del padre del ricorrente, la Corte territoriale ne sottolineava l'evidente tardività, interpretandola come un tentativo di Giombattista Arangio Mazza - anziano e di salute malferma, pertanto indifferente agli esiti della rivalutazione dei fatti - di risparmiare al figlio l'esecuzione della pena. I punti salienti della nuova versione dei fatti venivano quindi analizzati nell'ordinanza impugnata, che giungeva alla conclusione del contrasto della stessa rispetto alle emergenze istruttorie del processo già celebrato, ed altresì non idonea a spiegare le ragioni della chiamata in correità proveniente dagli

Alesci, anche con riguardo a Giovanni Arangio Mazza. L'ipotesi, sostenuta nel memoriale, che il coinvolgimento del figlio ad opera di Giuseppe Alesci sarebbe stata conseguenza dell'insufficiente aiuto prestato a quest'ultimo negli anni successivi era ritenuta dalla Corte messinese una fragile congettura, dato che la collaborazione con la giustizia del chiamante in correità aveva avuto inizio dopo lungo tempo.

2.5. Gli elementi apportati dall'altro figlio di Giombattista Arangio Mazza e da Valentina Incardona, riguardando confidenze ricevute rispettivamente dal padre e dal nonno, si ricollegavano a quell'unica fonte e non erano connotati da autonoma rilevanza o novità.

3. Propone ricorso per cassazione Giovanni Arangio Mazza, assistito dal difensore fiduciario.

3.1. Dopo aver esposto la ricostruzione dei fatti, il ricorrente deduce violazione degli artt. 630 e 637, comma 3, del codice di rito, nonché l'illogicità, carenza ed insufficienza della motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di revisione. La sentenza era apodittica ed autoreferenziale, non avendo il giudicante chiarito l'iter valutativo che lo aveva condotto a quella pronuncia. Sebbene fosse obbligo del giudice della revisione di compiere una complessiva rilettura organica e sistematica di tutte le prove acquisite, vecchie e nuove, aventi pari dignità probatoria, la sentenza aveva esaminato le prove aventi carattere di definitività, e poi superficialmente valutato la domanda di revisione nel tentativo di dimostrare l'inidoneità all'accoglimento della richiesta. A tal fine aveva ribadito l'attendibilità dei dichiaranti e totalmente disatteso atti ritualmente acquisiti, utilizzando argomentazioni sovrapponibili a quelle di merito.

L'analisi sui fatti e sulle decisioni aventi carattere di definitività era stata approssimativa e svolta in estrema sintesi, omettendo di valutare nella loro esatta portata le contraddizioni e le incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni dei collaboratori su circostanze essenziali: la calunniosità delle accuse mosse dagli Alesci al ricorrente per come emergeva dalla confessione di Giombattista; le contraddizioni sul numero di volte in cui Antonino Alesci aveva ricevuto dazioni di denaro; i contrasti ravvisati nelle dichiarazioni di Giuseppe Alesci nei verbali del 15 novembre 2004, 28 gennaio 2005, 5 dicembre 2005, riportati riassuntivamente alle pagine da 23 a 33. Secondo il ricorrente, era mancata la valutazione se dette dichiarazioni, piene di incoerenze e contraddizioni, alla luce delle nuove prove potessero essere considerate o riviste in qualche modo.

Sotto altro profilo, atteso che il processo a carico del ricorrente era stato basato esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori, era doveroso per la

corte di merito valutare attentamente le nuove prove depositate e dichiarate utilizzabili. La difesa evidenzia:

-la deposizione di Giombattista Arangio Mazza che, sentito durante il giudizio di revisione, aveva dettagliato i suoi rapporti con gli Alesci ed escluso il coinvolgimento del figlio; il giudice aveva omesso di valutare che l'affermazione che l'incarico conferito era quello di dare una lezione all'Incardona, per i maltrattamenti in famiglia, trovava conferma nelle dichiarazioni di Antonino Alesci e Luigi Favitta, nonché nel memoriale predisposto nel luglio 2011 (come riportato dalla nipote Valentina);

-nessuna motivazione era stata fornita sulle ragioni per cui la confessione di Giombattista era stata definita una fragile congettura;

-era apodittica la valutazione di irrilevanza della consulenza psicodiagnostica ed illogicamente la corte aveva affermato che la confessione del coimputato aveva un effetto contrario alla richiesta di revisione;

-Giombattista nel giudizio di revisione aveva chiarito che il figlio era estraneo a questa vicenda e che le accuse di Alesci erano dovute alla volontà di vendicarsi per non aver ricevuto ulteriori somme di denaro.

Si ribadisce infine l'inattendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Alesci; si contesta come la corte abbia trattato la questione relativa alla mancanza di disponibilità da parte di Incardona di una Renault 5 e abbia ignorato che nel giudizio di merito, nonostante le ricerche, non era stata acquisita la prova che nel periodo considerato vi fosse stato un incendio di una autovettura di quel tipo; si ritiene arbitraria la riesumazione, a guisa di movente, di contrasti tra il ricorrente e Incardona per una vicenda di fornitura di oli, quando il primo aveva usato indebitamente il nome di Incardona esponendolo ad un pagamento; si contesta la validità del riconoscimento di Giovanni Arangio Mazza da parte di Antonino Alesci per la non corrispondenza fisiognomica.

Il mancato, necessario, confronto tra le prove acquisite e quelle nuove, che offrivano la chiave di lettura di tutta la vicenda ed erano dimostrative della estraneità al delitto del ricorrente, comportava la richiesta principale di annullamento senza rinvio della sentenza e la assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ed, in subordine l'annullamento con rinvio.

4. Con separato ricorso, il difensore, premesso di aver in data 12 marzo 2015 presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, impugna la decisione di rigetto formulata dal giudice della revisione per una asserita incompetenza a provvedere sulla libertà personale del condannato non avendo esso giudice né sospeso né ripristinata l'esecuzione della pena. Secondo il

difensore, la motivazione era illogica essendosi la corte limitata a riportare circostanze irrilevanti a fronte della previsione dell'art. 635 cod. proc. pen.

5. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva ribadendo l'idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudicato. L'approccio della corte agli elementi addotti era stato condizionato da un pregiudizio, avendo ritenuto che il memoriale prodotto fosse un tentativo di Giombattista Arangio di scagionare il figlio, non tenendo conto delle lettere in cui nel luglio e nell'agosto 2011 questi aveva confessato il reale svolgimento dei fatti. Si ribadisce l'illogicità del disconoscimento del valore probatorio di questa documentazione e della consulenza psicodiagnostica. Si ribadiscono le lacune motivazionali sull'attendibilità dei dichiaranti, definiti criminali rei confessi, e si riprende il tema della Renault 5. Si conclude che le prove nuove erano idonee a far pervenire la corte di appello ad una sentenza assolutoria, quanto meno con formula dubitativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La corte di merito ha compiuto una disamina unitaria degli elementi di prova acquisiti nei giudizi di merito e, con motivazione logica ed esauriente, ha indicato le ragioni per cui i singoli nuovi elementi probatori, in una prospettiva globale, non erano idonei a superare le prove di responsabilità di Giovanni Arangio Mazza poste a base della sentenza irrevocabile di condanna.

2. È opportuno per comodità espositiva fissare i principi applicabili nel giudizio di revisione. È stato affermato da un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che "In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna. (Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005 - dep. 28/06/2005, P.G. in proc. Alise ed altro, Rv. 231734).

Questo principio deve essere correlato a quello secondo cui "Le prove nuove idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso

che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (Sez. 6, Sentenza n. 2943 del 01/12/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217334 Rapisarda).

Inoltre, in relazione alle prove dichiarative, è stato affermato che "Ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità" (sez. 3, 1999/01554, Esposito, RV 214002; Sez. 1, 2003/29661, Gallico, RV 225062; sez. 1, 1992/01534, Di Giovine ed altro, RV 191113).

Per quanto attiene infine alla questione relativa ai limiti del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, la giurisprudenza della Corte segue la linea interpretativa adottata anche dalle pronunzie delle Sezioni Unite (n. 16/2000; 24/1999; 6402/1977), secondo le quali "nel nuovo ordinamento processuale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione - per espressa volontà del legislatore - esser limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Vale sottolineare che il legislatore del 1988 ha voluto evitare che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione si eserciti sul contenuto della decisione, all'uopo circoscrivendolo alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, altresì stabilendo che tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 n. 1 lett. E cod. proc. pen.) e non da una diversa prospettiva. Come già rilevato da questa Suprema Corte (Cass. II, 26.4.1993, n. 4008, Mariani), in particolare, l'espressione manifesta illogicità (che si contrappone a quella se è contraddittoria la motivazione, che leggevasi nell'art. 475 co. 1 n. 3 cod. proc. pen. '30) chiarisce che il sindacato della Suprema Corte si estende alla logicità della motivazione, ma non può giustificare la sostituzione

dei criteri e delle massime di esperienza adottati dal giudice di merito con altri prescelti invece dal giudice di legittimità. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (...).

3. Ciò posto, si rileva che il ricorso si muove secondo due direttrici ben definite. Da un lato, contesta il giudizio di attendibilità dei coimputati che avevano reso dichiarazioni contro il ricorrente, dall'altro invoca il contenuto della prova nuova, nei termini riportati al punto 2.2. del "fatto", costituita principalmente dalle dichiarazioni riconducibili a Giombattista Arangio Mazza.

2.1. Quanto al contenuto della prova dichiarativa, la valutazione delle dichiarazioni acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna dell'imputato, costituisce oggetto dell'accertamento di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità sotto il profilo dedotto dal ricorrente, poiché lo stesso implica una rivalutazione delle dichiarazioni alla luce del diverso criterio interpretativo indicato nel ricorso. La corte di merito ha spiegato con puntualità, nel rispetto dei criteri normativi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., le ragioni per cui, nella vicenda specifica sottoposta al suo esame, le dichiarazioni dei due Alesci erano attendibili, genuine e coerenti evidenziando che:

- la confessione era arrivata dopo dieci anni dai fatti ed era stata spontanea: Antonino Alesci si era dichiarato colpevole di un reato "relegato negli archivi dei casi irrisolti"; Giuseppe Alesci aveva intrapreso la strada della collaborazione un anno dopo la scelta del figlio e i due non avevano avuto durante la detenzione nessuna occasione di incontro, sicché non poteva esservi nessun dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni e sulla mancanza di concerto;

- il narrato dei due collaboratori aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di Favitta, che aveva ammesso la propria partecipazione ai fatti, e aveva offerto la chiave di lettura dell'omicidio nei rapporti burrascosi della famiglia Arangio Mazza con il genero Incardona, colpevole di maltrattamenti e lesioni in famiglia, nei termini riportati al punto sub 2. del "fatto";

- la genesi dell'omicidio era stata ammessa da Giombattista Arangio Mazza nel memoriale e in sede di discussione;

- la stessa confessione di Giombattista, resa dopo aver costantemente negato l'accusa, certificava "l'attendibilità di Alesci Giuseppe e del figlio Antonino su un aspetto essenziale dell'intera vicenda fino ad allora negato";

- a distanza di molti anni dalle ultime richieste di denaro di Giuseppe Alesci, non era verosimile che i due collaboratori avessero interesse ad inquinare il loro racconto con una falsa accusa verso Giovanni Arangio Mazza;

- anche il ricorrente, come il padre, aveva un forte movente verso la vittima in ragione dei contrasti familiari e personali e, unitamente al genitore, aveva conferito ad Alesci il mandato omicidiario (v. sub 2.1. del "fatto" e pag. 19 della sentenza impugnata).

La corte di merito si è quindi conformata alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che è costante nel ritenere che allorquando i riscontri alla accusa del dichiarante si rinvencono in dichiarazioni di pari natura, la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore soggiace allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima, "Il giudice deve poi procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti inquinanti; c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; d) autonomia "genetica", vale a dire derivazione non *ex unica fonte*, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.

Dall'esito positivo di tale delicata e complessa operazione valutativa è agevole dedurre la prova della *res iudicanda*" (S.U. Aquilina).

Dal canto suo, il ricorrente dedica molte pagine a censurare il giudizio di attendibilità dei collaboratori—in particolare, di Giuseppe Alesci - ma, limitandosi a riportare sintesi delle dichiarazioni, non indica quali contraddizioni o incoerenze su nuclei essenziali del narrato siano in grado di disarticolare le deposizioni e minare la generale attendibilità dei dichiaranti, tale non potendo essere la circostanza che Favitta potesse essere convinto di dover di compiere una spedizione punitiva, quando è certo che prese parte all'omicidio .

2.2. Quanto alla incidenza delle prove nuove sull'accertamento contenuto nel giudicato e al controllo sulla loro convergente attitudine a superare o a porre in dubbio le basi del giudizio di colpevolezza, la corte di merito ha proceduto ad un attento scrutinio ed ha emesso un giudizio di sostanziale inconferenza che,

nella sua logicità e coerenza con il dato processuale, si sottrae a censure sul piano della legittimità.

2.2.1. In merito alla "deposizione" di Giombattista Arangio Mazza, il giudice della revisione ne evidenzia la autoreferenzialità, siccome non suffragata da nessun elemento concreto, e come essa si ponga in palese contrasto con la professione di innocenza sostenuta nel giudizio di merito. Ineccepibilmente, la tardiva confessione è stata interpretata dalla corte di appello come l'estremo tentativo dell'anziano padre di sottrarre al carcere il proprio figlio, assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'omicidio.

2.2.2. La stessa valutazione di inattendibilità inficia il valore da attribuire alla confessione verso il fratello e la nipote di essere stato l'unico mandante del delitto. La mancanza di credibilità intrinseca investe il soggetto e la dichiarazione in qualsiasi contesto proposta.

2.2.3. Il tema della Renault 5 è stato proposto nel ricorso sotto due aspetti. Sotto il primo, si è sostenuta l'inattendibilità di Giuseppe Alesci per non essere stato Incardona proprietario di un tale tipo di autovettura. Il rilievo è privo di conducenza ai fini di interesse: la corte di appello ha riprodotto (pag. 17) il passo della sentenza di merito in cui si legge che Giuseppe Alesci non aveva saputo da Giovanni di chi fosse l'autovettura da bruciare: dopo aver appreso da Giombattista chi fosse la vittima designata Alesci aveva formulato una personale deduzione che Incardona potesse essere il proprietario dell'autovettura. Sotto il secondo, si è dedotto che nel giudizio di merito non era stata acquisita la prova che nel periodo indicato vi era stato l'incendio di una Renault 5. Logicamente la corte di merito, pur valutando che il collaboratore non aveva nessun interesse ad introdurre nel processo un dato falso e che anche su questo punto Giuseppe Alesci era credibile, ha rilevato che in ogni caso non si era in presenza di un riscontro negativo, ma di un riscontro mancante su un elemento marginale rispetto al nucleo essenziale della vicenda. In ogni caso, escluso che Alesci avesse mai affermato che l'autovettura da incendiare fosse di Incardona, viene meno il carattere di novità della prova e, conseguentemente, diventa irrilevante in questo giudizio valutare le ragioni per cui in quello di merito non si riuscì ad accertare l'incendio dell'autovettura.

2.2.4. Con riguardo al riconoscimento di Giovanni Arangio Mazza, confuso nel pubblico, da parte di Antonino Alesci nel corso del giudizio di merito, il dato circa la non corrispondenza fisiognomica tra la descrizione fatta da Antonino e le fattezze fisiche del ricorrente è stato affrontato e superato dalla corte di appello che ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi a distanza di 20 anni. La censura sul punto formulata dal ricorrente ha natura valutativa e, non prospettando vizi logici e giuridici della motivazione, ma tendendo a provocare il

riesame del merito della decisione attraverso una più favorevole valutazione delle circostanze di fatto, è preclusa nel giudizio di legittimità.

2.2.5. Quanto, infine, alla consulenza psicodiagnostica sulle dinamiche relazionali tra Giombattista e Giovanni Arangio Mazza, a cui il ricorso dedica la pag. 44, ripetendo il concetto a pag. 12 della memoria, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e giuridici, la corte di appello ha evidenziato l'incertezza delle basi scientifiche su cui essa poggiava e che, comunque, era provato che i due erano concordi nel progetto comune di annientare anche fisicamente Incardona, ragione per cui lo avevano minacciato (pag. 23 della sentenza). Va ricordato che, nel rispetto delle regole proprie del processo penale, la cd. verità scientifica, introducibile al suo interno come prova "idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti" (art. 189 cod. proc. pen.) è tale solo se è provvista di base scientifica. Nell'esperienza della Corte Suprema nordamericana, la sentenza Daubert individua come criteri per l'apprezzamento della scienza valida (ossia rilevante e affidabile) la possibilità di verificare e falsificare il principio scientifico da impiegare; che esso sia stato oggetto di una revisione paritaria da parte dei componenti della comunità scientifica; che i risultati delle ricerche siano stati pubblicati in riviste specialistiche; che sia considerata la percentuale di errore, nota o potenziale, della teoria scientifica; che siano rispettati gli standard di corretta esecuzione delle operazioni applicative inerenti quel determinato principio scientifico; che vi sia stata accettazione della teoria nella comunità scientifica. Concetti non dissimili questi da quelli espressi di recente nella sentenza di questa Corte di legittimità n. 36080 del 2015 "un risultato di prova scientifica può essere ritenuto attendibile solo ove sia controllato dal giudice, quantomeno con riferimento all'attendibilità soggettiva di chi lo sostenga, alla scientificità del metodo adoperato, al margine di errore più o meno accettabile ed all'obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito. Insomma, secondo un metodo di approccio critico non dissimile, concettualmente, da quello richiesto per l'apprezzamento delle prove ordinarie, al fine di esaltare, quanto più possibile, il grado di affidabilità della "verità processuale" o - se si preferisce - ridurre a margini ragionevoli l'ineludibile scarto tra verità processuale e verità sostanziale". Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita che una consulenza basata sulle dinamiche relazionali tra gli imputati rispetti i criteri per poterla accreditare come scienza, e non come mera opinione, apprezzamento soggettivo dell'estensore dell'elaborato. Per altro aspetto, osserva il Collegio che qualsiasi accertamento tecnico che pretenda di desumere la commissione di un reato in base alla valutazione psicologica del suo autore (o dei suoi autori, concorrenti nel reato) inevitabilmente confligge con il divieto posto dall'art. 220 comma 2 cod. proc. pen. che vieta la perizia sul

carattere e la personalità dell'imputato e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. In questo caso, attraverso le indagini sul carattere delle persone si formula una valutazione sulla sussistenza del concorso nel reato che spetta soltanto al giudice e, al fondo, si evoca una teoria (del tipo d'autore), in cui la colpevolezza si fonda sul modo di essere del soggetto, teoria che è radicalmente estranea al diritto penale moderno che, per il giudizio di responsabilità penale, richiede la commissione di un fatto di reato, completo nelle sue componenti oggettive e soggettive.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della corte di appello che ha rigettato la richiesta di sospensione della esecuzione della condanna, ritenendo la motivazione illogica ed incoerente in base alla previsione dell'art. 635 cod. proc. pen.

La prospettazione è *ictu oculi* priva di alcuna consistenza. L'istanza di sospensione è stata presentata il giorno dopo la lettura del dispositivo di rigetto della domanda di revisione. Come dispone l'art. 635 richiamato, nel corso del giudizio di revisione la corte di appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, ma, dopo il rigetto della richiesta, in applicazione dell'art. 637 comma 4, il giudice deve revocare la sospensione eventualmente disposta e disporre che riprenda l'esecuzione della pena. Ne consegue logicamente che dopo il rigetto della richiesta di revisione non può essere concessa la sospensione dell'esecuzione di una pena che contestualmente il giudice dovrebbe revocare.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in Roma il 6 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Adet Toni Novik



Il Presidente

Arturo Cortese

